

# LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI

---

La riforma del lavoro (L. 92/2012) stabilisce, a partire dal 18 luglio 2012, una nuova procedura per l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che rimangono sospese fino alla loro convalida.

Per quanto riguarda i casi di:

**LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E LAVORATORI MADRI O PADRI DURANTE I PRIMI 3 ANNI DI VITA DEL BAMBINO (anche adottato o affidato)**



Le parti devono convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale di fronte al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, altrimenti la risoluzione del rapporto resta sospesa. Non esistono procedure alternative.

**LAVORATORI IN GENERE**



- **Nel caso in cui il lavoratore sia collaborativo**

Nello stesso giorno di cessazione del rapporto di lavoro, trasmettere telematicamente la comunicazione di cessazione del rapporto, stampare la ricevuta e chiedere al lavoratore di sottoscrivere in calce alla stessa tale dichiarazione:

“Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara che la presente dimissione / risoluzione consensuale è avvenuta liberamente e spontaneamente, senza costrizione alcuna da parte del datore di lavoro, né di terzi.”

Firma del lavoratore

\_\_\_\_\_

▪ **Nel caso in cui il lavoratore non sia collaborativo**

- 1) Entro 5 giorni dal ricevimento delle dimissioni, fare la denuncia telematica di cessazione del rapporto di lavoro e stampare la ricevuta;
- 2) Entro 30 giorni dalle dimissioni, invitare il lavoratore a convalidare le dimissioni allegando copia della ricevuta della trasmissione della cessazione del rapporto di lavoro.  
La lettera di invito consiste in una richiesta a presentarsi presso la Direzione territoriale del Lavoro o presso il Centro per l'impiego competenti per la convalida delle dimissioni, oppure a restituire la copia della ricevuta di trasmissione con in calce la dichiarazione attestante la libera scelta delle dimissioni.  
**N.B.** In mancanza dell'invito, trascorsi 30 giorni, le dimissioni sono ritenute prive di effetto.  
Di seguito si riporta un esempio di lettera di invito al lavoratore dimissionario.

Luogo e data

Egr. Sig./Gent. Sig.ra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Raccomandata r.a.r.

Oggetto: convalida dimissioni

*In data odierna, Lei ha rassegnato le dimissioni. Come previsto dalla riforma del mercato del lavoro, all'art. 4, commi 16-23 della Legge 92/2012, Lei si deve recare alla Direzione Territoriale del Lavoro o al Centro per l'impiego territorialmente competenti, per convalidare la lettera di dimissioni, altrimenti le Sue dimissioni non possono essere ritenute valide.*

*Attendiamo, pertanto, a breve, di ricevere copia delle dimissioni convalidate, per poter poi procedere con la liquidazione delle Sue ultime competenze di fine rapporto.*

Distinti saluti

Firma del datore di lavoro

\_\_\_\_\_

- 3) Se entro 7 giorni dal ricevimento dell'invito il dipendente sottoscrive la ricevuta della cessazione, il rapporto si chiude;
- 4) Se entro 7 giorni dal ricevimento dell'invito il dipendente non sottoscrive la ricevuta della cessazione effettuata al collocamento, e non contesta le dimissioni (silenzio assenso), il rapporto si chiude;
- 5) Se entro 7 giorni dal ricevimento dell'invito, il dipendente revoca le dimissioni, le dimissioni sono prive di effetto. La revoca può essere comunicata in forma scritta e il contratto di lavoro torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo.